

Assicurazione infortuni per le Imprese

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto: Collettiva Infortuni

Data di aggiornamento: 23/01/2026 - Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A., Società del Gruppo Intesa Sanpaolo Assicurazioni. Sede legale: Via San Francesco d'Assisi, n.10, 10122 Torino, Italia. Telefono. +39 011 5554015, sito internet: www.intesasnpaoloprotezione.com; PEC: servizioclienti@pec.intesasnpaoloprotezione.com; comunicazioni@pec.intesasnpaoloprotezione.com e iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00125.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato, Intesa Sanpaolo Protezione dispone della seguente situazione patrimoniale: **Patrimonio netto**: € 1.050,79 mln; **Risultato Economico di periodo**: € 252,33 mln. Con riferimento alla situazione di solvibilità, l'**Indice di Solvibilità** (Solvency Ratio) è pari a 276%; per informazioni più approfondite sulla società consulta la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito al seguente link: <https://www.intesasnpaoloprotezione.com/dati-finanziari>

Al contratto si applica la legge italiana

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Collettiva Infortuni prevede la copertura per le seguenti intere categorie di lavoratori: Amministratori, Soci, Membri del Consiglio di Amministrazione, Consulenti con contratto diretto con il Contraente, Dirigenti, Quadri direttivi, Impiegati, Operai, Soci Lavoratori, Stagisti, Tirocinanti, Personale con contratto di collaborazione.

La copertura vale anche per gli infortuni che l'Assicurato subisca mentre effettua in qualità di passeggero (non come pilota o membro dell'equipaggio) viaggi aerei su aeromobili (compresi gli elicotteri) in servizio pubblico di linee regolari inclusi i voli charter effettuati con velivoli presi a noleggio da società che esercitano in servizio pubblico linee aeree regolari.

MORTE DA INFORTUNIO

La garanzia prevede che, se l'infortunio causa il decesso dell'Assicurato, viene pagata la somma scelta e indicata sul modulo di polizza. Lo stato dichiarato di "coma irreversibile" conseguente a infortunio è parificato alla morte.

Se, dopo un infortunio che ha causato il decesso dell'Assicurato, il corpo non viene ritrovato, viene pagata la somma assicurata in caso di morte presunta.

Se nello stesso infortunio muoiono entrambi i coniugi/persone unite civilmente purché non legalmente separati o i conviventi more uxorio, viene pagata ai figli minorenni conviventi la somma assicurata prevista per ciascun genitore, aumentata del 50% rispetto a quella indicata nel modulo di polizza.

INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO

Se l'infortunio causa un'invalidità permanente parziale, viene pagata la somma assicurata indicata nel modulo di polizza in proporzione al grado di Invalidità permanente accertata in base alla Tabella INAIL.

Se l'Invalidità permanente accertata è uguale o superiore al 66%, viene pagata l'intera somma assicurata indicata nel modulo di polizza.

Esclusivamente per le categorie Dirigenti e Quadri direttivi, la garanzia è estesa anche alle malattie:

- professionali manifestate nel corso della validità della polizza. Se, in conseguenza di una malattia professionale, viene permanentemente ridotta l'attitudine al lavoro dell'Assicurato in modo tale da non consentire la prosecuzione dell'attività svolta con analoghe mansioni, viene pagata l'intera somma assicurata.
- tropicali, se previsto dal CCNL o dal CIA di riferimento fino a € 500.000.

Se un infortunio indennizzabile provoca danni estetici per cui è necessario un intervento chirurgico e non comporta un indennizzo a titolo d'invalidità permanente, la Compagnia paga le spese sostenute fino a un massimo di € 5.000.

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO: non sono previste opzioni per le quali è prevista una riduzione del premio

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO: In aggiunta alle garanzie base è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie singolarmente ed eventualmente distinte per le diverse categorie assicurate.

- **Diaria da infortunio:** prevista in caso di:
 - ricovero
 - ingessaturaLa Compagnia paga l'importo giornaliero di € 50
- per ogni pernottamento in caso di ricovero in istituto di cura a seguito di infortunio
- per l'applicazione di un'ingessatura o di un tutore immobilizzante equivalente.

La garanzia è prestata per un periodo massimo di 180 giorni complessivi così suddivisi:

- 90 giorni in caso di ricovero
- 90 giorni in caso di applicazione di un'ingessatura o di un tutore immobilizzante equivalente.
- **Rimborso spese mediche da infortunio.** Prevede il rimborso delle spese sostenute presso ambulatori, istituti di cura, Pronto Soccorso o a domicilio per le prime cure necessarie a seguito dell'infortunio fino a € 5.000 per annualità;
- **Inabilità temporanea da infortunio.** Prevede il pagamento di un'indennità giornaliera di € 150 se l'infortunio provoca la temporanea incapacità fisica (totale o parziale) dell'Assicurato a svolgere la propria attività lavorativa. È prevista esclusivamente per le categorie Amministratori, Soci, Membri del Consiglio di Amministrazione e Consulenti con contratto diretto con il Contraente.
La garanzia è prestata per un periodo massimo di 180 giorni.
Per le ernie addominali traumatiche derivanti da infortunio, anche bilaterali, che risultino operabili, la garanzia è prestata fino a un massimo di 30 giorni



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

ESCLUSIONI RELATIVE ALLA COPERTURA INFORTUNI

- ✖ L'estensione della copertura al rischio volo non è valida per monomotori, velivoli di aereoclub e aerei di proprietà dell'Assicurato e/o Contraente.
- ✖ La copertura non prevede gli infortuni derivanti da atti terroristici:
 - ✖ posti in essere tramite l'uso di sostanze nucleari, biologiche, batteriologiche o chimiche, qualunque sia il tipo di arma o ordigno o congegno utilizzato per portare a termine l'azione
 - ✖ con partecipazione volontaria dell'assicurato.

ESCLUSIONI PER SINGOLE GARANZIE

RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO: la garanzia non comprende le spese sostenute per protesi dentarie.



Ci sono limiti di copertura?

Il prodotto non prevede franchigie/scoperti/carenze.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto alle persone giuridiche con sede legale nel territorio dello Stato italiano, titolari di un conto corrente presso Intesa Sanpaolo, che intendono proteggere dagli infortuni le seguenti intere categorie:

- Amministratori
- Soci
- Membri del Consiglio di Amministrazione
- Consulenti con contratto diretto con il Contraente
- Dirigenti
- Quadri direttivi
- Impiegati
- Operai,
- Soci lavoratori
- Stagisti
- Tirocinanti
- Personale con contratto di collaborazione.

La sottoscrizione della polizza è libera e non necessaria per ottenere prodotti e servizi bancari (come ad esempio linee di credito, factoring o leasing).



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: i costi applicati al premio imponibile percepiti dall'intermediario per tutte le annualità sono pari al 15% per le garanzie base sempre presenti (Morte da infortunio e Inabilità Permanente da infortunio) e al 20% per le garanzie aggiuntive (Diaria da infortunio, Rimborso spese mediche da infortunio e Inabilità Temporanea da infortunio).

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Puoi inoltrare eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri scegliendo tra una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none">- compilando on line il modulo (https://www.intesasanpaoloprotezione.com/inviare-reclamo)- inviando una e-mail a reclami@intesasanpaoloprotezione.com, oppure una PEC a reclami@pec.intesasanpaoloprotezione.com- inviando un fax al numero +39 011.093.00.15- scrivendo a Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. - Gestione Reclami e Qualità del servizio - Via S. Francesco d'Assisi, 10 - 10122 Torino <p>Intesa Sanpaolo Protezione dovrà fornire riscontro entro e non oltre il termine di 45 giorni dal ricevimento del reclamo.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente del reclamo o in caso di assenza di risposta o di risposta tardiva da parte di Intesa Sanpaolo Protezione puoi rivolgerti all'Autorità di Vigilanza competente in materia: IVASS - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma; Fax: 06.42133206; PEC: ivass@pec.ivass.it; Info su: www.ivass.it</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	<p>Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.</p>
Mediazione	<p>Con l'assistenza necessaria di un avvocato, l'Assicurato può interpellare un Organismo di Mediazione da scegliere tra quelli elencati nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98) per raggiungere un accordo tra le parti. Il tentativo di mediazione costituisce la condizione per poter procedere con una causa civile.</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa. La negoziazione assistita è facoltativa e non costituisce condizione per poter procedere con una causa civile.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net/make-complaint-about-financial-service-provider-another-eea-country_it)</p>

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	<p>Le imposte applicate al premio imponibile delle singole coperture sono pari al 2,50%.</p> <p>Tassa sugli Indennizzi: non prevista.</p>
---	---

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO, OSSIA POTRAI CONSULTARE LA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE E LO STATO DI PAGAMENTO DEI PREMI E LE RELATIVE SCADENZE.